



Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT)

## Scheda informativa (10)

### **Diffide**

Aggiornata al 10.12.2002 – **ritirata a partire dal 1.5.2020**

#### **Domanda:**

Secondo l'articolo 36 OIBT i gestori di rete invitano, almeno 6 mesi prima della scadenza di un periodo di controllo, i proprietari degli impianti a presentare un rapporto di sicurezza. Dopo la seconda diffida, il proprietario ritardatario viene segnalato all'Ispektorato.

- a) Le minacce e le sanzioni rappresentano l'ultimo mezzo a disposizione per imporre le eliminazioni dei difetti e i controlli prescritti dall'ordinanza. In linea di principio, per riuscire a far attuare le esigenze di sicurezza, sono benvenute tutte le soluzioni che non comportano imposizioni e che si basano sul comune accordo delle parti. Questo presuppone però, soprattutto da parte dei proprietari, la disponibilità ad assumersi le proprie responsabilità e a seguire le prescrizioni dell'ordinanza. Ma se per finire, questa volontà non sussiste, non rimangono che le misure coercitive.
- b) I proprietari degli impianti sono gli unici responsabili dell'esecuzione dei controlli indipendenti. I gestori di rete devono quindi rivolgersi esclusivamente a loro. L'installatore, in linea di massima, non se ne deve preoccupare. Le richieste dei gestori di rete non hanno quindi alcun fondamento e non vanno osservate. D'altro canto però, l'installatore può offrire, come servizio per il proprietario dell'impianto, l'organizzazione dei controlli indipendenti. In questo caso, è giusto che il gestore di rete si rivolga all'installatore.

#### **Risposta:**

- a) La nuova OIBT, in merito ai costi delle attività di pertinenza statale svolte dai gestori di rete, non introduce nessuna modifica rispetto al diritto precedente. Come finora, il gestore di rete può scegliere se addebitare direttamente all'interessato i costi per l'organizzazione dei controlli dell'impianto oppure se farsi rimborsare questi costi tramite la tariffa sull'energia. Gli oneri del gestore di rete per le attività previste dalla legge nell'ambito dei controlli degli impianti possono anche rientrare nei costi della rete ed essere presi in considerazione nel calcolo di un'eventuale tassa per il transito di energia elettrica.
- b) I proprietari degli impianti sono gli unici responsabili dell'esecuzione dei controlli indipendenti. I gestori di rete devono quindi rivolgersi esclusivamente a loro. L'installatore, in linea di massima, non se ne deve preoccupare. Le richieste dei gestori di rete non hanno quindi alcun fondamento e non vanno osservate. D'altro canto però, l'installatore può offrire, come servizio per il proprietario dell'impianto, l'organizzazione dei controlli indipendenti. In questo caso, è giusto che il gestore di rete si rivolga all'installatore.